SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. **84**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo all'attuazione della direttiva 1989/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, codificata dalla direttiva 2009/39/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni, recante regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità ed all'esportazione presso Paesi terzi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, che recepisce la direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità ed all'esportazione presso Paesi terzi, di seguito denominato: «regolamento».

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.

Art. 2.

Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio di alimenti per lattanti e di proseguimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento contenenti sostanze in quantità tali che, sulla base di pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, mettono a rischio la salute dei lattanti o dei bambini, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o presenta un prodotto, diverso dagli alimenti per lattanti, come prodotto idoneo a soddisfare da solo il

fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a centomila euro chiunque fabbrica o commercializza:

a) alimenti per lattanti con fonti proteiche diverse da quelle definite nell'allegato I, punto 2, del regolamento, o con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti fin dalla nascita non è confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale;

b) alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento utilizzando materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento con fonti proteiche diverse da quelle indicate nell'allegato II, punto 2, del regolamento, o con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese non è confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità ai criteri di composizione di cui all'allegato V dello stesso regolamento. Chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità rispetto ai criteri di composizione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 4 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento in difformità ai criteri di composizione fissati nell'allegato II del regolamento e senza tenere conto delle norme di cui all'allegato V dello stesso regolamento.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento:

a) utilizzando sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato III del regolamento;

b) utilizzando additivi diversi da quelli indicati nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato XIII del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni;

c) contenenti residui di singoli prodotti fitosanitari in quantità superiore a quella fissata nell'articolo 8, comma 1, del regolamento;

d) contenenti, nei prodotti proposti come pronti al consumo o ricostruiti in base alle istruzioni del produttore, residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati nell'allegato IX del regolamento;

e) utilizzando prodotti agricoli contenenti residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati nell'allegato VIII del regolamento, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 4 e 6, del regolamento.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque esporta verso Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *c)* e *d)*, in difformità da quanto previsto all'articolo 18, comma 1, del regolamento medesimo.

Art. 3.

Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti e di proseguimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta le indicazioni obbligatorie nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento previste dall'articolo 9, commi 3, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, 4, 7, 9, 11, 12 e 13, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonchè del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta termini, immagini, o altre illustrazioni o diciture vietati nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento, come definiti dall'articolo 9, commi 8, 10 e 13, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque nella presentazione degli alimenti per lattanti e di pro-

seguimento, in particolare quanto alla forma, all'aspetto, all'imballaggio, al materiale utilizzato per l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale il prodotto è esposto, viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 1, 2, e 3, e da 7 ad 11, del regolamento.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque nella presentazione degli alimenti per lattanti e di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi violi le prescrizioni e i divieti di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Art. 4.

Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e di proseguimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque nella pubblicità di carattere scientifico degli alimenti per lattanti, di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera *b)*, del regolamento medesimo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella pubblicità degli alimenti di proseguimento non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7 e 8, e dall'articolo 10, comma 5, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a settantamila euro.

Art. 5.

Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro, l'operatore del settore alimentare che commercializza:

a) un alimento per lattanti senza aver trasmesso, al Ministero della salute, un campione dell'etichetta utilizzata per il prodotto, con le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

b) un alimento per lattanti recante un'etichetta con dati o indicazioni diversi da quelli riportati sull'etichetta trasmessa ai sensi della lettera *a)*;

c) un alimento per lattanti prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero della salute.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza;

b) ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari;

c) a chiunque fornisce gratuitamente attrezzature, materiale informativo o materiale didattico a istituzioni o ad altre organizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento, ovvero non rispetta nella fornitura le condizioni previste nel medesimo articolo;

d) a chiunque utilizza o distribuisce le forniture di alimenti per lattanti donate o vendute a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno delle strutture in difformità da quanto previsto nell'articolo 12, comma 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile dell'ente organizzatore dei convegni e delle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, del regolamento, che omette di segnalare i congressi e le manifestazioni almeno novanta giorni prima del loro svolgimento al Ministero della salute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica alle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia che ricorrono a qualsiasi sistema diretto e indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.

Art. 6.

Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di predisposizione e diffusione di materiale informativo e didattico nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque predispone o diffonde materiale informativo o didattico destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia in violazione di quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento, è sog-

getto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola gli obblighi previsti all'articolo 16 del regolamento, in materia di predisposizione di materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti o di proseguimento destinato agli operatori sanitari.

Art. 7.

Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni

1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, non inferiore a settemilacinquecento euro, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.

3. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.

4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

Art. 8.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle sanzioni di cui al presente decreto sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 9.

Istituzione Fondo

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, da finanziarsi con le maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina sanzionatoria prevista dal presente decreto, che a tale fine sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo medesimo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto vengono introitate dalle Aziende sanitarie locali, Autorità competenti ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, a livello territoriale; dette entrate vengono così ripartite:

a) il 65 per cento al Ministero della salute per iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, e versati su apposito capitolo di entrata del bilancio statale, di cui al comma 1;

b) il restante 35 per cento viene così ripartito secondo le seguenti modalità:

1) il 25 per cento alle Aziende sanitarie locali;

2) il 5 per cento ai laboratori del controllo ufficiale;

3) il 5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, è abrogato.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FAZIO, *Ministro della salute*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 31 del 1° febbraio 2002.

— La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 401 del 30 dicembre 2006.

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1996, n. 96, supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2009, n. 155.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 del regolamento n. 82 del 2009, già citato nelle note alle premesse:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Nel presente regolamento si applicano le definizioni di "indicazione", "indicazione nutrizionale", "indicazione sulla salute" e "indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia" di cui all'art. 2, paragrafo 2, punti 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 924/2006.

2. Si intende, inoltre, per:

a) "lattanti": i soggetti di età inferiore a dodici mesi;

b) "bambini": i soggetti di età compresa fra uno e tre anni;

c) "alimenti per lattanti", ovvero "formule per lattanti" ovvero "preparati per lattanti": i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia di età fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare;

d) "alimenti di proseguimento", ovvero "formule di proseguimento": i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il sesto mese di vita, successivamente all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età;

e) "residuo di prodotti fitosanitari": il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.».

«Art. 3 (*Sicurezza e idoneità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento*). — 1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere commercializzati solo se sono conformi alle disposizioni fissate dal presente regolamento.

2. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.».

«Art. 4 (*Alimenti per lattanti*). — 1. Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o presentato come prodotto idoneo a soddisfare, da solo, il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare.».

«Art. 5 (*Fabbricazione dei prodotti*). — 1. Gli alimenti per lattanti devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite nell'allegato I, punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti.

2. Gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche indicate nell'allegato II, punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese sia confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti.

3. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento è escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

4. L'idoneità degli alimenti per lattanti alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita e degli alimenti di proseguimento alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese deve essere dimostrata attraverso un esame sistematico dei dati disponibili relativi ai benefici attesi e agli aspetti della sicurezza e, se del caso, mediante studi adeguati effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e l'effettuazione di tali studi.».

«Art. 6 (*Criteri di composizione*). — 1. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I, tenendo conto delle norme di cui all'allegato V.

2. Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino di cui all'allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l'idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.

3. Per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato I, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi e deve essere conforme alle norme stabilite nell'allegato VI.

4. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato II, tenendo conto delle norme di cui all'allegato V.

5. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere, per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua.».

«Art. 7 (*Costituenti ammessi*). — 1. Per l'impiego degli ingredienti alimentari negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento devono essere osservati i divieti e le limitazioni di cui agli allegati I e II.

2. Per la fabbricazione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere utilizzate unicamente le sostanze elencate nell'allegato III, al fine di soddisfare i requisiti relativi alle sostanze minerali, alle vitamine, agli aminoacidi ed altri composti azotati e alle altre sostanze con un particolare scopo nutritivo.

3. Alle sostanze indicate nell'allegato III si applicano i criteri di purezza fissati dal regolamento del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.

4. Ove non altrimenti specificato, e in attesa dell'adozione dei criteri di purezza per quelle sostanze per le quali tali criteri non sono stati ancora stabiliti a livello comunitario, si devono applicare i criteri di purezza universalmente riconosciuti e raccomandati da organizzazioni o agenzie internazionali.

5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti, rispettivamente, nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato XIII del decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.».

«Art. 8 (*Residui*). — 1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli prodotti fitosanitari in quantità superiore a 0,01 mg/kg, calcolati sul prodotto pronto per il consumo oppure ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante.

2. Per determinare i livelli per i residui di prodotti fitosanitari devono essere utilizzati i metodi analitici universalmente riconosciuti.

3. I residui di prodotti fitosanitari indicati in allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento.

4. Tuttavia, ai fini del controllo ufficiale degli alimenti disciplinati dal presente regolamento, si ritiene che:

a) i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg;

b) i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg.

5. In deroga al comma 1, ai prodotti fitosanitari indicati nell'allegato IX si applicano i limiti massimi di residui specificati nello stesso allegato.

6. Le quantità di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.».

«Art. 9 (*Etichettatura*). — 1. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è rispettivamente: "Alimento per lattanti" e "Alimento di proseguimento".

2. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino è rispettivamente: "Latte per lattanti" e "Latte di proseguimento".

3. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) per gli alimenti per lattanti la dicitura che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non sono allattati al seno;

b) per gli alimenti di proseguimento la dicitura:

1) che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi, che deve essere incluso in un'alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato in alcun modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita;

2) che evidenzi che la decisione di avviare l'alimentazione complementare sia presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia, in base agli specifici bisogni di crescita e sviluppo del lattante;

c) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi (ivi inclusi fosfolipidi, acidi grassi essenziali e, se presenti, acidi grassi a lunga catena) espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto e un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate.

4. Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento in polvere vanno riportate in etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella forma pronta per l'uso, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, può fornire ulteriori specifiche indicazioni sulle norme e le precauzioni da seguire e da indicare in etichetta per detti prodotti.

5. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento può essere indicata la quantità media di sostanze nutritive elencate nell'allegato III, qualora detta dichiarazione non sia già prevista dal comma 3, lettera *d)*, espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.

6. Per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, possono essere riportate informazioni concernenti le vitamine e i minerali di cui all'allegato VII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.

7. Le etichette degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento devono essere tali da fornire informazioni necessarie all'uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l'allattamento al seno.

8. È vietato l'utilizzo di termini come "umanizzato", "maternizzato" o "adattato" o espressioni analoghe.

9. L'etichettatura degli alimenti per lattanti deve riportare, sotto il titolo "avvertenza importante" o espressioni equivalenti, le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno;

b) la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia.

10. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto. Può però recare illustrazioni grafiche che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione.

11. L'etichettatura degli alimenti per lattanti può recare indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei casi citati nell'allegato IV e conformemente alle condizioni ivi stabilite.

12. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere etichettati in modo da consentire al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall'altro, così da evitare qualsiasi rischio di confusione tra gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

13. Le disposizioni di cui al comma 3 e ai commi da 7 a 11 si applicano anche:

a) alla presentazione dei prodotti, in particolare alla forma, all'aspetto e all'imballaggio, al materiale utilizzato per l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale sono esposti;

b) alla pubblicità.».

«Art. 10 (*Pubblicità*). — 1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.

2. In deroga al comma 1, la pubblicità degli alimenti per lattanti è consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicità deve essere limitata ad informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno.

3. La pubblicità di cui al comma 2 è sottoposta alle condizioni ed ai divieti previsti dall'art. 9, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, lettera *b)*.

4. Resta ferma la possibilità di diffondere il materiale informativo di cui all'art. 16 presso i professionisti di cui all'articolo medesimo.

5. La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno:

a) evidenzia che l'uso del prodotto è indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno;

b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, né scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno;

c) riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata;

d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi, né immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi.».

«Art. 11 (*Modalità di commercializzazione*). — 1. L'operatore del settore alimentare che intende commercializzare un alimento per lattanti deve trasmettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un campione dell'etichetta utilizzata per il prodotto, con le modalità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

2. Gli alimenti per lattanti possono essere commercializzati solamente trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. L'operatore del settore alimentare che ha immesso in commercio alimenti per lattanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve attivare, entro novanta giorni, la procedura di cui al comma 1.».

«Art. 12 (*Campioni e forniture*). — 1. È vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza.

2. È vietata per i produttori e i distributori di alimenti per lattanti ogni forma di offerta di campioni gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, né direttamente, né indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari.

3. È ammessa la fornitura gratuita di attrezzature, di materiale informativo o di materiale didattico solo a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante previa preventiva approvazione, su richiesta scritta da parte della direzione sanitaria (ospedaliera, universitaria o dell'azienda sanitaria competente), dell'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente. Tali attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o la ragione sociale o il marchio dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento, e possono essere distribuiti solo attraverso il sistema sanitario nazionale.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con le regioni, attua un piano di monitoraggio sulla fornitura gratuita di attrezzature o di materiali di cui al comma 3.

5. Le forniture di alimenti per lattanti, donate o vendute a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno delle strutture, devono essere utilizzate o distribuite, a seguito di prescrizione individuale e indicazione del periodo d'uso, solo per i lattanti che necessitano di essere alimentati con alimenti per lattanti e soltanto per il periodo necessario.

6. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno dei neonati che, per indisponibilità o insufficienza del latte materno, necessitano di una totale o parziale alimentazione con alimenti per lattanti, provvedono, al pari delle altre forniture di beni necessari, all'acquisto dei prodotti in condizioni di correttezza e trasparenza nelle quantità strettamente necessarie, commisurate al numero medio di tali neonati.».

«Art. 13 (*Congressi sull'alimentazione della prima infanzia*). — 1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica comprendente in qualunque modo la trattazione di tematiche sanitarie attinenti l'alimentazione della prima infanzia sono orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie relative.

2. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1 sono programmati e svolti privilegiando le finalità tecnico-scientifiche per un valido aggiornamento professionale.

3. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1 sono segnalati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali almeno novanta giorni prima del loro svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla validità scientifica nonché alle modalità di svolgimento. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora non ravvisi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, entro quarantacinque giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le necessarie variazioni o si esprime negativamente.

4. È fatto divieto alle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia di ricorrere a qualsiasi sistema diretto e indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica a congressi e corsi di formazione proposti da società scientifiche nazionali, che nelle attività di competenza si siano distinte per la promozione dell'allattamento materno e di una corretta alimentazione del lattante e del bambino conformemente ai criteri del presente decreto, o da ASL o aziende ospedaliere o universitarie, appositamente autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. Per l'attuazione del comma 5, oltre ai dati di cui al comma 3, deve essere presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle politi-

che sociali la documentazione concernente l'entità della partecipazione finanziaria delle imprese, che, complessivamente, può coprire comunque solo una parte minoritaria della spesa, nonché ogni elemento utile a garantire l'indipendenza e la trasparenza dei contenuti scientifici del congresso o della manifestazione scientifica.

7. La documentazione indicata al comma 6 deve essere trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite delle regioni interessate per la sede della manifestazione; l'inoltro di detta documentazione viene effettuato se rispondente ai criteri del presente articolo.».

«Art. 15 (*Materiale informativo e didattico*). — 1. Il materiale informativo e didattico da chiunque predisposto e in qualunque modo diffuso, destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie ed a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia, non deve avvalorare la tesi, attraverso dati, affermazioni, illustrazioni o altro, che l'allattamento artificiale sia uguale o equivalente all'allattamento al seno e deve, in ogni caso, conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10.

2. Il materiale di cui al comma 1, inoltre, deve risultare in linea con i criteri e i principi sottoelencati:

a) l'allattamento al seno, per la superiorità e i benefici che offre rispetto all'allattamento artificiale, va promosso come pratica di alimentazione esclusiva nei primi sei mesi di vita;

b) la decisione di avviare l'alimentazione complementare deve essere presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia;

c) le varie tappe da seguire nella scelta dei prodotti ai fini di una adeguata diversificazione dell'alimentazione del lattante e del bambino non possono essere generalizzate, perché occorre tener conto delle specifiche condizioni individuali e anche familiari;

d) l'allattamento al seno è superiore e offre benefici anche nel regime alimentare diversificato del lattante;

e) l'introduzione, prima del sesto mese di vita, di sostituti del latte materno o di altri alimenti può avere effetti negativi sull'allattamento al seno;

f) la decisione di non allattare al seno è difficilmente reversibile;

g) l'utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti e di quelli di proseguimento comporta dei rischi per la salute del lattante.

3. Il materiale di cui al comma 1 deve recare gli estremi identificativi del soggetto che lo predispone e che lo diffonde e, qualora contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e deve altresì fornire informazioni circa le conseguenze sociali e finanziarie sulle loro utilizzazione.».

«Art. 16 (*Materiale informativo e didattico destinato agli operatori sanitari*). — 1. Il materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento predisposto dalle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia, destinato a professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia, come il materiale informativo e didattico per la classe medica sugli alimenti a fini medici speciali destinati alla prima infanzia, deve:

a) distinguere chiaramente gli alimenti per lattanti dagli alimenti di proseguimento senza creare confusione tra le due tipologie di prodotti;

b) essere limitato agli aspetti scientifici del prodotto, alle indicazioni e alle modalità d'uso;

c) essere predisposto sulla base di evidenze scientifiche documentate e documentabili;

d) contenere riferimenti a eventuali studi pubblicati per sostenere ogni affermazione circa eventuali effetti nutrizionali o sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute del bambino;

e) contenere, nel caso di alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti, un richiamo alla superiorità della pratica dell'allattamento al seno ove il prodotto svolga comunque funzioni sostitutive e l'adozione di tale pratica non sia controindicata;

f) recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente od organismo che lo diffonde.

2. Il contenuto del materiale informativo di cui al comma 1 deve essere conforme anche a quanto previsto dall'art. 15, comma 1.».

«Art. 18 *(Esportazione*). — 1. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, destinati all'esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal Paese importatore, a quanto previsto:

a) dall'art. 9 del presente regolamento, oppure dalle norme del Codex Alimentarius "Codex STAN 72/1981" e "Codex STAN 156/1987", nella revisione 2007;

b) dagli articoli 3, comma 1, lettera *b)*, e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche alla presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma, l'aspetto, l'imballaggio ed i materiali di confezionamento utilizzati.».

— Per i riferimenti alla direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. L 268 del 18 ottobre 2003:

«Art. 12 (*Campo d'applicazione*). — 1. La presente sezione si applica agli alimenti destinati in quanto tali al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per collettività nella Comunità e che:

a) contengono o sono costituiti da OGM o

b) sono prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.

2. La presente sezione non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

3. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

4. Possono essere stabilite appropriate soglie inferiori, secondo la procedura di cui all'art. 35, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti a partire da OGM o per tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici.».

— Si riporta il testo degli allegati I, punto 2, II, punto 2, III e V del citato regolamento n. 82 del 2009:

«Allegato I
Composizione essenziale degli alimenti per lattanti dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore

I valori indicati nel presente allegato si riferiscono al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.

1. (*Omissis*).

2. Proteine

(Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25)

2.1 Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino

Minimo (1)	Massimo
0,45 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

(1) Gli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere ciascuno degli amminoacidi essenziali e degli amminoacidi essenziali in particolari condizioni, in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato *V)*. Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cistina può essere superiore a 2, ma non a 3, purché l'idoneità del prodotto per la particolare alimentazione dei lattanti sia dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.

2.2 Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine

Minimo (1)	Massimo
0,45 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

(1) Gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere ciascuno degli amminoacidi essenziali e degli amminoacidi essenziali in particolari condizioni, in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato *V)*. Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cistina può essere superiore a 2, ma non a 3, purché l'idoneità del prodotto per la particolare alimentazione dei lattanti venga dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.

Il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3 Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

Per la preparazione di questi alimenti sono utilizzati unicamente isolati proteici della soia.

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantità di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato *V)*. Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cistina può essere superiore a 2, ma non a 3, purché l'idoneità del prodotto per la particolare alimentazione dei lattanti venga dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.

Il tenore di L-carnitina non è inferiore a 0,3 mg 100 kJ (1,2 mg 100 kcal).

2.4 In tutti i casi, gli amminoacidi possono essere aggiunti agli alimenti per lattanti unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.».

«Allegato II

Composizione essenziale degli alimenti di proseguimento dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore

I valori indicati nel presente allegato si riferiscono al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.

1. (*Omissis*).

2. Proteine

(Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25)

2.1. Alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino

Minimo	Massimo
0,45 g/100 kJ	0,8 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)	(3,5 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantità di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato *V)*. Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2.

2.2. Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ	0,8 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3,5 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantità di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato *V)*. Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2.

2.3. Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ	0,8 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3,5 g/100 kcal)

Per la preparazione di questi alimenti si devono utilizzare unicamente isolati proteici della soia.

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantità di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato *V)*. Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non è superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non è superiore a 2.

2.4. In tutti i casi, agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti amminoacidi unicamente intesi a migliorare il valore nutritivo delle proteine, e soltanto nella proporzione necessaria a tal fine.».

«Allegato III
Elementi nutritivi

1. Vitamine

Vitamina	Formula vitaminica
Vitamina A	Retinolo acetato
	Retinolo palmitato
	Retinolo
Vitamina D	Vitamina D2 (ergocalciferolo)
	Vitamina D3 (colecalciferolo)
Vitamina B1	Tiamina cloridrato
	Tiamina mononitrato
Vitamina B2	Riboflavina
	Riboflavina-5'-fosfato, sodio
Niacina	Nicotinamide
	Acido nicotinico
Vitamina B6	Piridossina cloridrato
	Piridossina-5'-fosfato
Folato	Acido folico
Acido pantotenico	D-pantotenato, calcio
	D-pantotenato, sodio
	Dexpantenolo
Vitamina B12	Cianocobalamina
	Idrossocobalamina
Biotina	D-biotina
Vitamina C	Acido L-ascorbico
	L-ascorbato di sodio
	L-ascorbato di calcio
	Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile)
	Ascorbato di potassio
	D-alfa-tocoferolo
Vitamina E	
	DL-alfa-tocoferolo
	D-alfa-tocoferolo acetato
	DL-alfa-tocoferolo acetato
Vitamina K	Phyllochinone (Fitomenadione)

2. Elementi minerali

Elementi minerali	Sali autorizzati
Calcio (Ca)	Carbonato di calcio
	Cloruro di calcio
	Sali di calcio dell'acido citrico
	Gluconato di calcio
	Glicerofosfato di calcio
	Lattato di calcio
	Sali di calcio dell'acido orto fosforico
	Idrossido di calcio
Magnesio (Mg)	Carbonato di magnesio
	Cloruro di magnesio
	Ossido di magnesio
	Sali di magnesio dell'acido ortofosforico
	Solfato di magnesio
	Gluconato di magnesio
	Idrossido di magnesio
	Sali di magnesio dell'acido citrico
Ferro (Fe)	Citrato ferroso
	Gluconato ferroso
	Lattato ferroso
	Solfato ferroso
	Citrato ferrico di ammonio
	Fumarato ferroso
	Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
	Ferro bisglicinato
Rame (Cu)	Citrato rameico
	Gluconato rameico
	Solfato rameico
	Complesso rame-lisina
	Carbonato rameico
Iodio (I)	Ioduro di potassio
	Ioduro di sodio
	Iodato di potassio
Zinco (Zn)	Acetato di zinco
	Cloruro di zinco
	Lattato di zinco
	Solfato di zinco
	Citrato di zinco
	Gluconato di zinco
	Ossido di zinco
Manganese (Mn)	Carbonato di manganese
	Cloruro di manganese
	Citrato di manganese
	Solfato di manganese

	Gluconato di manganese
Sodio (Na)	Bicarbonato di sodio
	Cloruro di sodio
	Citrato di sodio
	Gluconato di sodio
	Carbonato di sodio
	Lattato di sodio
	Sali di sodio dell'acido orto fosforico
	Idrossido di sodio
Potassio (K)	Bicarbonato di potassio
	Carbonato di potassio
	Cloruro di potassio
	Sali di potassio dell'acido citrico
	Gluconato di potassio
	Lattato di potassio
	Sali di potassio dell'acido orto fosforico
	Idrossido di potassio
Selenio (Se)	Selenato di sodio
	Selenito di sodio

3. Amminoacidi e altri composti azotati

L-cistina e suo cloridrato

L-istidina e suo cloridrato

L-isoleucina e suo cloridrato

L-leucina e suo cloridrato

L-lisina e suo cloridrato

L-cisteina e suo cloridrato

L-metionina

L-fenilalanina

L-treonina

L-triptofano

L-tirosina

L-valina

L-carnitina e suo cloridrato

L-carnitina-L-tartrato

Taurina

5'monofosfato di citidina e suo sale sodico

5'monofosfato di uridina e suo sale sodico

5'monofosfato di adenosina e suo sale sodico

5'monofosfato di guanosina e suo sale sodico

5'monofosfato di inosina e suo sale sodico

4. Altre sostanze nutritive

Colina

Cloruro di colina

Citrato di colina

Bitartrato di colina

Inositolo.».

«Allegato V

Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili in particolari condizioni presenti nel latte materno

Ai fini della presente direttiva gli amminoacidi essenziali e agli amminoacidi essenziali in particolari condizioni, presenti nel latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:

	Per 100 kJ	Per 100 kcal
Cistina	9	38
Istidina	10	40
Isoleucina	22	90
Leucina	40	166
Lisina	27	113
Metionina	5	23
Fenilalanina	20	83
Treonina	18	77
Triptofano	8	32
Tirosina	18	76
Valina	21	88

(1) 1 kJ = 0,239 kcal.».

— Per i commi 2 e 3 dell'art. 6 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'allegato XIII del decreto 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1996, n. 96, supplemento ordinario:

«Allegato XIII
Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia

Nota

I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 551 biossido di silicio risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti contenenti al massimo 150 g/Kg di E 414 e non più di 10 g/Kg di E 551, nonché della sostanza E 421 mannitolo utilizzata come supporto della vitamina B12 (non meno di una parte di vitamina B12 per 1000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/Kg.

I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.

I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini possono contenere la sostanza E 301 ascorbato di sodio utilizzata alla dose quanto basta negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/1.

Le dosi massime di impiego indicate si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

PARTE 1

Additivi alimentari ammessi in alimenti
per lattanti in buona salute

Note

1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

N.E.	Denominazione	Dose massima
E 270	Acido lattico [(solo forma L(+)]	quanto basta
E 330	Acido citrico	quanto basta
E 338	Acido fosforico	conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	
E 307	Alfatocoferolo	10 mg/l
E 308	Gammatocoferolo	singolarmente o in combinazione
E 309	Deltatocoferolo	
E 322	Lecitine	1 g/l
E 471	Mono- e digliceridi	4 g/l
E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331	Citrati di sodio	2 g/l
E 332	Citrati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P_2O_5
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500.
E 412	Gomma di guar	1 g/l
		Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo con il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518
E 472 c	Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/1 per il prodotto in polvere, 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida.
		Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

PARTE 2

Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento
per soggetti in buona salute

Note

1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322 e E 471, E 472 c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

N.E.	Denominazione	Dose massima
E 270	Acido lattico [(solo forma L(+)]	quanto basta
E 330	Acido citrico	quanto basta
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	
E 307	Alfatocoferolo	10 mg/l
E 308	Gammatocoferolo	singolarmente o in combinazione
E 309	Deltatocoferolo	
E 338	Acido fosforico	Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato II del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 440	Pectine	5 g/l solo in preparati per la prima infanzia acidificati
E 322	Lecitine	1 g/l
E 471	Mono- e digliceridi	4 g/l
E 407	Caragenina	0,3 g/l
E 410	Farina di semi di carrube	1 g/l
E 412	Gomma di guar	1 g/l
E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331	Citrati di sodio	2 g/l
E 332	Citrati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P_2O_5
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500.
E 472 c	Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/1 per il prodotto in polvere, 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida.
		Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

PARTE 3

Additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento
e per bambini in buona salute

N.E.	Denominazione	Prodotti alimentari	Dose massima
E 170	Carbonati di calcio		
E 260	Acido acetico		
E 261	Acetato di potassio		
E 262	Acetati di sodio		
E 263	Acetato di calcio		
E 270	Acido lattico [*]		
E 296	Acido malico	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	quanto basta
E 325	Lattato di sodio [*]		(solo per
E 326	Lattato di potassio [*]		l'aggiustamento
E 327	Lattato di calcio [*]		del pH)
E 330	Acido citrico		
E 331	Citrati di sodio		
E 332	Citrati di potassio		
E 333	Citrati di calcio		
E 507	Acido cloridrico		
E 524	Idrossido di sodio		
E 525	Idrossido di potassio		
E 526	Idrossido di calcio		
E 500	Carbonati di sodio		quanto basta
E 501	Carbonati di potassio	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	(solo come agenti
E 503	Carbonati d'ammonio		lievitanti) Singolarmente o in combinazione, espressi come acido ascorbico
E 300	Acido L-ascorbico	Bevande, succhi e prodotti alimentari per l'infanzia a base di	0,3 g/kg

E 301	L-ascorbato di sodio	frutti e ortaggi	
E 302	L-ascorbato di calcio		
		Alimenti a base di cereali contenenti grassi, compresi biscotti e fette biscottate	0,2 g/kg
E 304	Palmitato di L-ascorbile		
E 306	Estratto ricco di	Cereali, biscotti, fette biscottate e alimenti per l'infanzia	0,1 g/kg
	tocoferolo		
E 307	Alfatocoferolo	Contenenti grassi	singolarmente
E 308	Gammatocoferolo		o in
E 309	Deltatocoferolo		combinazione
E 338	Acido fosforico	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	1 g/kg come
			P_2O_5 (solo per l'adeguamento del pH)
E 339	Fosfati di sodio		1 g/kg
E 340	Fosfati di potassio	Cereali	singolarmente o
E 341	Fosfati di calcio		in combinazione, espressi come P_2O_5
		Biscotti e fette biscottate	
E 322	Lecitine	Alimenti a base di cereali	10 g/kg
		Alimenti per l'infanzia	
E 471	Mono-e digliceridi degli acidi grassi		
E 472a	Esteri acetici di mono-e	Biscotti e fette biscottate	5 g/kg
	digliceridi degli acidi	Alimenti a base di cereali	singolarmente o
	grassi	Alimenti per l'infanzia	in combinazione
E 472b	Esteri lattici di mono-e digliceridi degli acidi grassi		
E 472c	Esteri citrici di mono-e digliceridi degli acidi grassi		
E 400	Acido alginico		
E 401	Alginato di sodio	Dessert	0,5 g/kg
E 402	Alginato di potassio	Budini	singolarmente o
E 404	Alginato di calcio		in combinazione

E 410	Farina di semi di carruba	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	10 g/kg
E 412	Gomma di guar		singolarmente o
E 414	Gomma d'acacia (arabica)		in combinazione
E 415	Gomma di xanthan	Alimenti a base di cereali senza glutine	20 g/kg
E 440	Pectine		singolarmente o in combinazione
E 551	Biossido di silicio	Cereali secchi	2 g/kg
E 334	Acido tartarico [*]		
E 335	Tartrati di sodio [*]		
E 336	Tartrati di potassio [*]	Biscotti e fette biscottate	5 g/kg
E 354	Tartrati di calcio [*]		come residuo
E 450a	Difosfato di disodio		
E 575	Gluconedeltalattone		
E 1404	Amido di ossidato		
E 1410	Fosfato di monoamido		
E 1412	Fosfato di diamido		
E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	50 g/kg
E 1414	Fosfato di diamido acetilato		
E 1420	Amido acetilato		
E 1422	Adipato di diamido acetilato		
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio		
E 333	Citrati di calcio [*]	Prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero	quanto basta
E 341	Fosfato tricalcico [*]	Dessert a base di frutta	1 g/kg come P_2O_5
E 1451	Amido acetilato ossidato	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	50 g/kg

[*] Solo la forma L(+).
[*] Non si applica la nota che figura nella Parte 4

PARTE 4

Additivi alimentari ammessi negli alimenti dietetici destinati ai lattanti
ed alla prima infanzia per scopi medici speciali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57

Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3 del presente allegato

N.E.	Denominazione	Dose massima	Condizioni speciali
E 401	Alginato di sodio	1g/l	A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica
E 405	Alginato di 1.2 propandiolo	200 mg/1	A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte vaccino o di errori congeniti del metabolismo
E 410	Farina di semi di carrube	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti destinati a ridurre il riflusso Gastroesofageo
E 412	Gomma di guar	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati conformemente alle condizioni previste nell'allegato IV del decreto 6 aprile 1994 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518
E 415	Gomma di Xanthan	1,2 g/1	A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle proteine, menomazioni del tratto gastrointestinale o errori congeniti del metabolismo
E 440	Pectine	10 g/1	A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali
E 466	Carbossimetilcellulosa	10 g/l o Kg	A partire dalla nascita nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo
E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 g/1	A partire dada nascita nelle diete speciali in particolare quelle prive di proteine
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	20 g/l	Alimenti per lattanti e di proseguimento
E 472 c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l venduto in polvere 9 g/l venduto in forma Liquida	A partire dalla nascita
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l	Prodotti contenenti proteine, peptici e amminoacidi idrolizzati.”.

— Si riporta il testo degli allegati IX e VIII del citato regolamento n. 82 del 2009:

«Allegato IX
Livelli massimi specifici di residui di prodotti fitosanitari
o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti
e negli alimenti di proseguimento

Denominazione chimica della sostanza	Livello massimo di residui [mg/kg]
Cadusafos 0,006	0,006
Demeton-S-metil/demeton-S-metil- solfone/oxide-meton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil)	0,006
Etoprofos	0,008
Fipronil (somma dei fipronil e fipronil-desulfinil, espresso come fipronil)	0,004
Propineb/propilenetiourea (somma di propineb e propilenetiourea)	0,006.».

«Allegato VIII
Prodotti fitosanitari che non possono essere utilizzati
nella produzione agricola destinata alla produzione
di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento

Tabella 1

Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)

Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)

Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)

Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno

Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)

Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro

Esaclorobenzene

Nitrofen

Ometoato

Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Denominazione chimica della sostanza

Aldrin e dieldrin, espressi in diedri

Endrin.».

— Per i testi dei commi 4 e 6 dell'art. 8 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 9 e 10 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 111 del 1992:

«Art. 7 (*Commercializzazione dei prodotti*). — 1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.

2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano già posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresì comunicare al Ministero della sanità l'autorità destinataria della prima comunicazione.

3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo.

4. Il Ministero della sanità può richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonché le indicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione.

6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non rientrino tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero della sanità diffida le imprese interessate a ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro sequestro.

7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino un pericolo per la salute umana il Ministero della sanità ne dispone il sequestro.

8. Il Ministero della sanità informa immediatamente la Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi.

9.

10.».

— Per il testo degli articoli 12, commi 3 e 5, e 13, commi 1 e 3, del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 15 e 16 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 24 della citata legge n. 689 del 1981:

«Art. 24 (*Connessione obiettiva con un reato*). — Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.».

— Si riporta il testo dell'art. 36 del codice penale:

«Art. 36 (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove

il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 14 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1996, n. 103, abrogato dal presente regolamento, recava: «Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento».

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

11G0127

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2011.

Nomina di un componente della Commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2010, con il quale, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare l'amministrazione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia per la durata di diciotto mesi ad una commissione straordinaria composta dalla dott.ssa Gerardina Basilicata, dal dott. Nunzio Naso e dal dott. Marco Serra;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Nunzio Naso, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Decreta:

La dott.ssa Rosanna Bonadies è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, in sostituzione del dott. Nunzio Naso.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 360

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2010, l'amministrazione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dalla dott.ssa Gerardina Basilicata, dal dott. Nunzio Naso e dal dott. Marco Serra.

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Nunzio Naso si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Rosanna Bonadies quale componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, in sostituzione del dott. Nunzio Naso.

Roma, 21 aprile 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A07760

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2011.

Assegnazione alla Regione Friuli Venezia Giulia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici;

Vista la medesima ordinanza n. 3864/2010, che riporta nell'allegato 2, la ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualità 2009 e sulle riassegnazioni dell'annualità 2008 non utilizzate dalle Regioni;

Visto il verbale della riunione in data 28 aprile 2011 della Commissione mista costituita, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3728/2009, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale viene approvata la correzione di denominazione dell'edificio scolastico, ricompreso nel piano della Regione Friuli Venezia Giulia a valere sull'annualità 2009, già oggetto di finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2010;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle Regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3728/08, secondo il quale, il parere della predetta Commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;

Visto il verbale della riunione della Commissione Mista in data 28 aprile 2011 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

2. La denominazione dell'intervento di cui al numero 1 dell'allegato 10 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2010, è corretta in «Istituto comprensivo bilingue». Restano invariati il Comune sede dell'Istituto, il soggetto beneficiario e l'importo del finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A07761

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei mesi di febbraio e marzo 2011 il territorio della provincia di Messina è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche che hanno provocato movimenti franosi, il danneggiamento di opere idrauliche, gravi danni alle infrastrutture ed agli edifici privati, nonché una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato la perdita di una vita umana e l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Vista la nota del Presidente della regione Siciliana del 24 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A07762

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2011.

Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, recante «Codice delle Comunicazioni elettroniche».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante "Regolamento interno del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, ed in particolare l’art. 29, comma 7;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n 220, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, di seguito “legge di stabilità 2011”, ed in particolare l’art.1, comma 8;

Vista la deliberazione n. 3 dell’11 gennaio 2011 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante “Determinazioni in tema di dividendo digitale in attuazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220” (legge di stabilità 2011);

Vista la nota del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 14 gennaio 2011, con cui si propone al Ministero dello sviluppo economico la costituzione di un Comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 Mhz e di altre risorse eventualmente disponibili, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara, con l’eventuale supporto di un advisor;

Visto la deliberazione n. 282 del 18 maggio 2011 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante “Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 mhz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 mhz”;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Comitato dei Ministri

1. E costituito, per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, un Comitato dei Ministri composto dal Ministro dello sviluppo economico, che lo presiede, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e finanze.

2. Alle riunioni del Comitato dei Ministri partecipano, senza diritto di voto, il Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di segretario del Comitato, nonché diretti collaboratori dei Ministri di cui al comma 1. Possono, altresì, essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle amministrazioni interessate ed esperti di settore.

3. Alle riunioni ed alle deliberazioni del Comitato dei Ministri si applicano le disposizioni sulla riservatezza delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Delle riunioni è redatto verbale.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri sono svolte a cura del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Compiti e attività del Comitato dei Ministri

1. Il Comitato dei Ministri:

a) monitora e coordina, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la procedura di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 Mhz e di altre risorse eventualmente disponibili;

b) coordina l’attività del Ministero dello sviluppo economico con riferimento agli adempimenti relativi alla procedura di gara, anche attraverso indirizzi relativi al bando ed al disciplinare di gara.

2. Qualora lo reputi necessario, il Comitato può avvalersi di un advisor, che può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato medesimo.

Roma, 10 giugno 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio 130

11A07968

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2011.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2011 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2010, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2010;

Visto il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2011 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento dell'ISVAP 30 novembre 2009, n. 2757, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2009 con il quale è stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 6,1 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 24 gennaio 2011 che evidenzia spese di funzionamento per il 2011, pari a euro 62.708.960,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 18 febbraio 2011 con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2011 relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 48.923.749,00 e viene resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2010 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione e viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2011, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP

1.Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2010 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2010 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2009, n. 2757, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2009 in misura pari al 6,1 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2011

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2011, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonché dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2011, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalità di versamento e della banca incaricata della riscossione

1.Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2011, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A07848

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 novembre 2010.

Tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *e)* della legge 24 febbraio 2005, n. 34, nella parte in cui dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Norme sulla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e l'art. 6 del decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84/S) ovvero nella classe delle lauree magistrali LM 56 e LM 77 ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del decreto ministeriale 246/2007;

Visto l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

Visto l'art. 15 del regolamento sul tirocinio approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143 che prevede l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio per coloro che, alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, sono iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti tenuti dai Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o magistrale;

Considerata la necessità di assicurare l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" a coloro che, nelle more della stipula della convenzione quadro di cui all'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in possesso di laurea triennale ed iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale sono stati iscritti nella sezione "Tirocinanti esperti contabili" a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143;

Considerata la necessità di assicurare, nelle more dell'attuazione della convenzione quadro di cui all'art. 43,

comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, a coloro che presentano domanda di iscrizione nel registro dei tirocinanti e che hanno contestualmente iniziato un corso di laurea specialistica o magistrale di essere iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio;

Considerata la necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica), specie tenuto conto dei tempi richiesti per la stipula delle convenzioni tra gli Ordini territoriali ed i singoli Atenei e di quelli necessari per la concreta attivazione dei corsi in convenzione;

Considerata la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività;

Decreta:

Sono iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio coloro che, alla data del presente decreto, risultano iscritti nella sezione "Tirocinanti esperti contabili" e che contestualmente risultano iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S.

Fino all'anno accademico 2011-2012, sono altresì iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" coloro che presentano domanda di iscrizione nel registro dei tirocinanti e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S.

I soggetti suindicati sono, in ogni caso, tenuti ad integrare il corso di laurea magistrale o specialistica con i seguenti crediti formativi, se già non previsti dal proprio piano di studi o non assolti nel percorso per il conseguimento della laurea triennale:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale *IUS* /05 Diritto dell'economia *IUS* /12 Diritto tributario *IUS* /15 Diritto processuale civile *IUS* /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

Il percorso di studio deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

Roma, 5 novembre 2010

Il Ministro: GELMINI

11A07301

DECRETO 30 marzo 2011.

Diniego dell'abilitazione, alla «Scuola di Specializzazione in Etnopsichiatria», ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimen-

to sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in etnopsichiatria» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - piazza San Lorenzo,7 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a undici unità e, per l'intero corso, a quarantaquattro unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 18 febbraio 2011, dopo esaustiva analisi, preso atto che il modello proposto, pur con aspetti di indubbia originalità e innovatività, non può peraltro essere considerato rientrante tra i modelli riconosciuti come specificatamente psicoterapeutici, preso atto altresì che la peculiarità del modello stesso incontrerebbe difficoltà a essere ricompresa negli schemi didattici convalidabili, nonché notevoli problemi per quanto attiene ad attività di tirocinio, esprime all'unanimità parere negativo all'istanza di riconoscimento;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione in etnopsichiatria» con sede in Firenze - Piazza San Lorenzo,7 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 é respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A07297

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ghibea Mihai Danut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Ghibea Mihai Danut, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008 dal sig. Ghibea Mihai Danut, nato a Iasi (Romania) il 22 febbraio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ghibea Mihai Danut è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06750

DECRETO 4 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumbrava Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Dumbrava Nicoleta, nata a Scanteia (Romania) il giorno 20 maggio 1970, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Statale «Gr. Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena – Ministero della Sanità della Romania – in data 28 dicembre 2010, che certifica che l'interessata, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Statale «Gr. Ghica Voda»di Iasi nell'anno 2004 dalla signora Dumbrava Nicoleta, nata a Scanteia (Romania) il giorno 20 maggio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Dumbrava Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06752

DECRETO 4 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Furtuna Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Furtuna Marcela nata a Comanesti (Romania) il giorno 14 agosto 1984, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso il Collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio «Mihai Eminescu»di Bacau nell'anno 2010, dalla signora Furtuna Marcela nata a Comanesti (Romania) il 14 agosto 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Furtuna Marcela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06753

DECRETO 4 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Popescu Nicoleta nata a Odobesti (Romania) il giorno 21 aprile 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Vasile Alecsandri» di Focsani nell'anno 2010, al

fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Vasile Alecsandri» di Focsani nell'anno 2010, dalla signora Popescu Nicoleta nata a Odobesti (Romania) il 21 aprile 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Popescu Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06754

DECRETO 4 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbu Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbu Maria Cristina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale del Liceo Teorico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Giba;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale del Liceo Teorico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2000 dalla sig.ra Giba Maria Cristina, nata a Rimnicu-Vilcea (Romania) l'8 settembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Giba Maria Cristina, coniugata Barbu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06755

DECRETO 9 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nagy Iozefina Luiza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che disciplina il riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Nagy Iozefina Luiza, nata a Dej (Romania) il 12 novembre 1970, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale «Louis Pasteur» di Dej nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 21 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante il riconoscimento mutuo delle qualifiche professionali, con le successive modifiche ed integrazioni e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario menzionato;

Constatato che il predetto attestato di conformità è stato rilasciato sulla base delle disposizioni di cui all'art.23, paragrafo 6, della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo del Consiglio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale «Louis Pasteur» di Dej nell'anno 2010 dalla signora Nagy Iozefina Luiza, nata a Dej (Romania) il 12 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Nagy Iozefina Luiza è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06751

DECRETO 12 maggio 2011.

Decreto di rettifica al decreto dirigenziale in data 23 agosto 2010 di riconoscimento del titolo di medico conseguito in Grecia dalla sig.ra Maria Gouli quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 23 agosto 2010 con il quale è stato riconosciuto alla sig.ra Maria Gouli, il titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 4 agosto 2008 dalla Università di Atene - Grecia al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la nota trasmessa dalla sig.ra Maria Gouli in data 23 marzo 2011 nella quale l'interessata segnala che nel menzionato decreto 23 agosto 2010 è stato erroneamente scritto «il titolo di "πτυχίο Ιάτρίκης" rilasciato in data 4 agosto 2008» anziché «il titolo di "πτυχίο Ιατρικής" rilasciato in data 7 agosto 2007»;

Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che lasig.ra Maria Gouli, nata a Amarousio (Grecia) il giorno 12 novembre 1979 di cittadinanza greca, ha conseguito «il titolo di "πτυχίο Ιατρικής" rilasciato in data 7 agosto 2007» - e non «il titolo di "πτυχίο Ιάτρίκης" rilasciato in data 4 agosto 2008» -, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visto che «il titolo di "πτυχίο Ιατρικής" rilasciato in data 7 agosto 2007» dalla Università di Atene - Grecia - è intestato alla sig.ra Gauli Maria;

Preso atto che nel predetto decreto in data 23 agosto 2010, per mero errore materiale, nel quinto «Visto» della premessa, recita: Vista l'istanza del 23 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Gouli nata a Amarousio (Grecia) il giorno 12 novembre 1979, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "πτυχίο Ιάτρίκης" rilasciato in data 4 agosto 2008» -, dalla Università di Atene - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Preso atto altresì che in detto decreto, per mero errore materiale all'art. 1 del disposto si fa riferimento a: «il titolo di "πτυχίο Ιάτρίκης" rilasciato in data 4 agosto 2008» anziché «il titolo di "πτυχίο Ιατρικής" rilasciato in data 7 agosto 2007;

Ritenuto per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 23 agosto 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il quinto Visto del decreto dirigenziale in data 23 agosto 2010, è così sostituito: Vista l'istanza del 23 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Gouli nata a Amarousio - Grecia il giorno 12 novembre 1979, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo «il titolo di "πτυχίο Ιατρικής" rilasciato in data 7 agosto 2007 dalla Università di Atene - Grecia al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto dirigenziale in data 23 agosto 2010, è così sostituito: A partire dalla data del presente decreto, «il titolo di "πτυχίο Ιατρικής" rilasciato in data 7 agosto 2007 alla sig.ra Maria Gouli nata a Amarousio - Grecia il giorno 12 novembre 1979, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 3.

Il presente decreto così modificato, dispiega efficacia a decorrere dal 23 agosto 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06756

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hajnalka Szabò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 20 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hajnalka Szabò nata a Csorna (Ungheria) il giorno 1° ottobre 1981, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Orvosdoktori (Dr. Med.)" rilasciato in data 30 giugno 2007 dalla Università degli studi di Pécs - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Orvosdoktori (Dr. Med.)" rilasciato dalla Università degli studi di Pécs - Ungheria – in data 30 giugno 2007 alla sig.ra Hajnalka Szabò, nata a Csorna (Ungheria) il giorno 1° ottobre 1981, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Hajnalka Szabò è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07302

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria del Mar Garcia Gazquez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 13 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Maria del Mar Garcia Gazquez nata a Almeria (Spagna) il giorno 3 novembre 1977, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en odontologia" rilasciato in data 12 luglio 2002 dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciada en odontologia" rilasciato dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna – in data 12 luglio 2002 alla sig.ra Maria del Mar Garcia Gazquez, nata a Almeria (Spagna) il giorno 3 novembre 1977, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Maria del Mar Garcia Gazquez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07303

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lilian Krist, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 20 marzo 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lilian Krist nata a Berlino (Germania) il giorno 4 giugno 1980, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 20 marzo 2011 dalla Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato dalla Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania – in data 20 marzo 2011 alla sig.ra Lilian Krist, nata a Berlino (Germania) il giorno 4 giugno 1980, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Lilian Krist è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07304

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Innerebner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 27 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Carmen Innerebner nata a Bolzano (Italia) il giorno 30 gennaio 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom-Tierärztin» rilasciato in data 10 novembre 2008 dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplom-Tierärztin» rilasciato dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria - in data 10 novembre 2008 alla sig.ra Carmen Innerebner, nata a Bolzano (Italia) il giorno 30 gennaio 1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Carmen Innerebner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07305

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della Società Alitalia linee aeree italiane SpA. (Decreto n. 59697).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 287/08, del 5 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29 agosto 2008, di ammissione della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione (di cui 1765 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 1383 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 2603 unità appartenenti al personale di terra);

Visto il decreto ministeriale n. 44416, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 8.429 dipendenti a zero ore (di cui 2.716 appartenenti al personale di terra, 1.791 piloti e 3.922 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44552, del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44416 del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 8.429 dipendenti a zero ore della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45970, del 13 maggio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1434 assistenti di volo) della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48299, del 25 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1434 assistenti di volo) della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52223, del 30 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1434 assistenti di volo) della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 ottobre 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 55385, del 17 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo 2618 dipendenti a zero ore, di cui: 934 appartenenti al personale di terra, 555 piloti, 1129 assistenti di volo della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed

integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 2580 dipendenti a zero ore, di cui:

929 appartenenti al personale di terra;

523 piloti;

1128 assistenti di volo;

della società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale;

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Matricola n. 7002554067 del personale di terra

Matricola n. 7017088166 del personale di volo

Periodo dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Alitalia Linee Aeree Italiane SpA è tenuta a presentare al ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

11A07845

DECRETO 30 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della Società Alitalia servizi SpA. (Decreto n. 59696).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 295/08, del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 16 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Servizi SpA alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Servizi SpA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 44418, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società Alitalia Servizi SpA, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Servizi SpA nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 3344 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44553 del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44418, del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 3.344 dipendenti a zero ore della società Alitalia Servizi SpA, per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45972 del 13 maggio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore della società Alitalia Servizi SpA, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48302 del 25 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Servizi SpA, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52220 del 31 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Servizi SpA, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 ottobre 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 55386 del 17 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.034 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Servizi SpA, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Alitalia Servizi SpA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° maggio 2011, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Alitalia Servizi SpA, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 1004 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Servizi SpA, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011;

Pagamento diretto: SI;

Matricola INPS: 7048693502;

Matricola INPS: 7048694512.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Alitalia Servizi SpA è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

11A07846

DECRETO 30 maggio 2011.

Concessione del trattamento di mobilità per i dipendenti della Società Flybaboo. (Decreto n. 59699).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 16, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166 che prevede: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo del 3 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società FLYBABOO nonché delle OO.SS, con il quale, ai sensi del combinato disposto delle normative sopra indicate, è stato previsto il ricorso al trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, per un massimo di 2 lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità dal 1° maggio 2011;

Vista l'istanza e l'allegato elenco con la quale la società FLYBABOO, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 2 lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 1° maggio 2011, dipendenti presso l'unità di Roma - aeroporto di Fiumicino (RM) e di Venezia - aeroporto Marco Polo di Venezia (VE);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 2 lavoratori della società FLYBABOO, che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 1° maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 3 maggio 2011, per 36 mesi, in favore di un numero massimo di 2 lavoratori della società FLYBABOO , che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 01 maggio 2011 di cui:

n. 1 dipendente presso l'unità di Roma - Fiumicino (RM),

n. 1 dipendente presso l'unità di Venezia - aeroporto Marco Polo di Venezia (VE);

Matricola INPS: 8811723192.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
SACCONI

11A07847

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colline di Levanto» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA
TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Colline di Levanto» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale protocollo n. 16832 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La Spezia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colline di Levanto»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La Spezia quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria, con DGR n. 304 del 25 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Colline di Levanto», approvato con il decreto dirigenziale protocollo n. 16832 del 24 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La Spezia, struttura di controllo già autorizzata con il decreto dirigenziale protocollo n. 16832 del 24 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A07298

DECRETO 16 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli di Luni» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Luni» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale protocollo n. 17683 del 31 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La Spezia e di Massa Carrara dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli di Luni»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La Spezia e di Massa Carrara quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 31 gennaio 2011, acquisita con protocollo n. 2302 del 2 febbraio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria, con DGR n. 304 del 25 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Colli di Luni», approvato con il decreto dirigenziale protocollo n. 17683 del 31 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La Spezia e di Massa Carrara, struttura di controllo già autorizzata con il decreto dirigenziale protocollo n. 17683 del 31 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A07299

DECRETO 16 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16834 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La Spezia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La Spezia quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria, con DGR n. 304 del 25 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16834 del 24 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La Spezia, struttura di controllo già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16834 del 24 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministe-

riale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A07300

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 marzo 2011.

Annullamento del decreto 29 luglio 2010 di scioglimento della «Iris 4 Edizioni - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Roma e revoca del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto 1'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione datato 22 settembre 2008 a cura del revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese in data 13 luglio 2010, che confermavano l'esistenza del presupposto del mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi, essendo l'ultimo bilancio registrato relativo all'esercizio 2006, depositato il 30 luglio 2009;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'adozione del provvedimento in argomento dal comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto che l'ente risultava trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto ministeriale n. 134/SAA/2010 del 29 luglio 2010 con il quale la società cooperativa «Iris 4 Edizioni - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma, è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Armando Carrescia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 19 gennaio 2011 nonché la successiva richiesta di annullamento in autotutela del citato decreto ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, pervenuta a mezzo fax in data 22 marzo 2011, ove si sostiene l'avvenuta regolarizzazione delle irregolarità riscontrate in sede di revisione, mediante il deposito dei bilanci di esercizio 2007 e 2008 presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma in data 30 luglio 2009;

Vista la relazione fornita dal commissario liquidatore dott. Armando Carrescia ed i relativi allegati, pervenuti in data 7 marzo 2011, dalla quale si evince l'avvenuta presentazione telematica in data 30 luglio 2010 del bilancio d'esercizio 2009 nonché l'inesistenza sia di pregiudizievoli di conservatoria che di protesti a carico della società;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti effettuati presso il registro delle imprese in data 22 marzo 2011, dalle quali emerge la registrazione tardiva in data 10 marzo 2011 dell'avvenuto deposito nel 2009 dei citati bilanci 2007 e 2008;

Vista la volontà dei soci di perseguire lo scopo sociale e, benché la trascrizione del deposito dei bilanci presso la competente Camera di commercio industria ed artigianato sia stata effettuata in data successiva all'emanazione del decreto di scioglimento, si valuta positivamente l'opportunità di prosecuzione della vita sociale del sodalizio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di revocare il provvedimento di scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. dell'ente in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 134/SAA/2010 del 29 luglio 2010, con il quale è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. la Society Cooperativa «Iris 4 Edizioni - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 28 maggio 2001, con atto a rogito del notaio dott.ssa Adriana Schioppa di Roma, n. REA RM-980271, C.F. 06640851009, è annullato per le considerazioni espresse in premessa.

Art. 2.

Per effetto dell'annullamento cessa dall'incarico di commissario liquidatore il dott. Armando Carrescia, nato a Lucera (Foggia) il 9 febbraio 1968, con studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, nominato con il suindicato decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 marzo 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07296

DECRETO 12 maggio 2011.

Suddivisone in zone della rete nazionale di trasmissione ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1 che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

Visto il decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che all'art. 3, comma 10 e seguenti, promuove interventi riguardanti la riforma della disciplina e dell'organizzazione del mercato elettrico, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica;

Visto il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che all'art. 3, comma 12, prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità, sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento (di seguito: Terna), può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone;

Visto il decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che all'art. 3, comma 13 prevede che, decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2009 recante «Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 10 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici.» che all'art. 3, comma 5 prevede che l'implementazione della regola di formazione del prezzo dell'energia elettrica di cui al comma 4 del medesimo articolo, deve basarsi sulla valutazione di alcuni elementi, tra i quali l'evoluzione delle attuali zone di mercato a seguito dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale operato da Terna, tenendo conto dei tempi per la realizzazione delle opere e della necessità di preservare la stabilità regolatoria della configurazione zonale per periodi di durata triennale di eventuali determinazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge n. 2/2009 di conversione del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185;

Vista la deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas del 14 gennaio 2011, PAS n. 2/11, con cui viene formulata al Ministro dello sviluppo economico la proposta ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185;

Vista la nota del 2 marzo 2011, prot. n. 0005277 dell'11 marzo 2011, con cui Terna esprime il proprio parere condividendo la proposta formulata dall'autorità con la predetta deliberazione;

Considerato che l'autorità, con deliberazione 9 giugno 2006 n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, ha definito le modalità per la suddivisione in zone della rete rilevante, prevedendo che Terna proceda alla suddetta suddivisione per periodi di durata non inferiori a tre anni sulla base di una proposta da inviare all'autorità per l'approvazione almeno sei mesi prima del termine di vigenza del precedente periodo di suddivisione della rete;

Considerato che la disciplina del mercato elettrico oggi in vigore prevede, per ragioni di equità, una suddivisione della rete rilevante in zone lato produzione, per quanto riguarda la valorizzazione dell'energia elettrica immessa nella rete, nonché per quella prelevata per alimentare gli impianti di pompaggio e per quella relativa agli scambi con l'estero;

Considerato che le valutazioni acquisite in fase istruttoria evidenziano come una suddivisione della rete anche lato consumo produrrebbe benefici molto contenuti in termini di efficienza a fronte di un potenziale peggioramento dell'equità del sistema e di significativi costi organizzativi ed informativi del processo di riassetto del mercato, aumentandone la complessità;

Considerato che l'avvenuta autorizzazione e la realizzazione da parte del gestore di rete delle principali infrastrutture elettriche necessarie per superare le attuali congestioni di transito consentiranno nel medio periodo di pervenire ad un significativo avvicinamento dei prezzi zonali, come già osservabile con riferimento alla zona Sardegna;

Ritenuto di condividere le indicazioni contenute nella proposta dell'autorità e nel parere di Terna, in base alle quali non si ravvisano al momento elementi a supporto di una modifica dell'attuale assetto zonale della rete rilevante, tenendo conto delle prospettive di sviluppo della rete medesima e della necessità di preservare la stabilità regolatoria della configurazione zonale;

Ritenuto opportuno di dover comunque prevedere una verifica periodica sull'evoluzione della rete di trasmissione nazionale, anche in relazione alla modifica dell'attuale assetto zonale;

Decreta:

1. Al fine di adottare eventuali determinazioni relative alla modifica dell'attuale assetto zonale, con le modalità di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 il Ministero dello sviluppo economico effettua una verifica periodica con cadenza annuale, sull'evoluzione della rete di trasmissione nazionale e sulle condizioni di sviluppo del mercato.

2. La suddivisione in zone della rete rilevante di trasmissione nazionale resta nel frattempo definita ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della valorizzazione dell'energia elettrica immessa nella rete, nonché per quella prelevata per alimentare gli impianti di pompaggio e per quella relativa agli scambi con l'estero.

Roma, 12 maggio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A07370

DECRETO 26 maggio 2011.

Nomina del commissario liquidatore della Cooperativa «Sant'Agata - Società Cooperativa Agricola a r.l.», in Pontinia.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. al c.c.;

Visto l'art. 12 del d.lgs. n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2006 con il quale la Cooperativa «Sant'Agata – Società Cooperativa Agricola a r.l.» con sede in Pontinia (Latina) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545 septiesdecies c.c.) e il dr. Mattia Valente ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato dall'ente, risalente all'esercizio 2002, presentava un attivo di bilancio superiore alla soglia di € 5.000 che all'epoca era quella prevista dall'allora vigente d.m. 17 luglio 2003;

Considerato che il dr. Mattia Valente non ha ottemperato a quanto richiesto con la nota ministeriale del 16 novembre 2009 e successiva diffida del 18 marzo 2011;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente presenta poste di bilancio con un attivo pari ad € 9.594 ed è privo di beni patrimoniali immobiliari;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge;

Considerato che il commissario liquidatore suindicato, ancorché sollecitato e diffidato, non ha fornito notizia alcuna circa la liquidazione dell'ente in argomento;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 che determina in € 25.000 la soglia dell'attivo iscritto in bilancio delle società cooperative al di sotto della quale lo scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. non necessita di fase liquidatoria;

Rilevata l'opportunità di revocare il dr. Mattia Valente dall'incarico di commissario liquidatore, e di non procedere alla sua sostituzione, in applicazione della nuova soglia di cui al citato d.m. 17 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Mattia Valente, nominato commissario liquidatore della cooperativa «Sant'Agata – Società Cooperativa Agricola a r.l.» con decreto ministeriale 16 novembre 2006 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa,

intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la cooperativa «Sant'Agata – Società Cooperativa Agricola a r.l.» con sede in Pontinia (Latina), già sciolta con decreto ministeriale 16 novembre 2006, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07763

DECRETO 26 maggio 2011.

Nomina del commissario liquidatore della società «Cooperativa Menagement Società Cooperativa a r.l.» in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. al c.c.;

Visto l'art. 12 del d.lgs. n. 220/2002;

Visto il d.m. 24 ottobre 2008 con il quale la società «Cooperativa Menagement Società Cooperativa a r.l.» con sede in Napoli è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e la dr.ssa Antonietta Moffa ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato dall'ente, risalente all'esercizio 2002, presentava un attivo di bilancio superiore alla soglia di € 5.000 che all'epoca era quella prevista dall'allora vigente d.m. 17 luglio 2003;

Considerato che la dr.ssa Antonietta Moffa ha rinunciato all'incarico con comunicazione del 17 novembre 2008;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente presenta poste di bilancio con un attivo pari ad € 39.395, di cui crediti per € 38.114 ed è privo di beni patrimoniali immobiliari;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare la dr.ssa Antonietta Moffa dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

La dr.ssa Antonietta Moffa, nominata commissario liquidatore della società «Cooperativa Menagement Società Cooperativa a r.l.» con sede in Napoli con decreto ministeriale 24 ottobre 2008 è revocata dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società «Cooperativa Menagement Società Cooperativa a r.l.» con sede in Napoli, già sciolta con decreto ministeriale 24 ottobre 2008, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07764

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 maggio 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Genova area servizi di pubblicità immobiliare. (Determinazione n. 47/D11).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Genova in data 6 maggio 2011, prot. n. 5664, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell' Ufficio Provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS per il giorno 6 maggio 2011;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 30 maggio 2011, Prot. n. 8493;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

Nel giorno 6 maggio 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Genova Sezione Staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 maggio 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A07849

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 25 maggio 2011.

Porto Arsenale La Maddalena - Strutture destinate ad attività turistico-alberghiere e della portualità nell'area dell'ex Arsenale - Approvazione degli esiti della Conferenza di servizi del 11 maggio 2010, 9 febbraio e 27 aprile 2011. (Decreto n. 4315/4).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de La Maddalena;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola de La Maddalena»;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del dipartimento della Protezione Civile è stato nominato commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo commissario delegato per provvedere alla realiz-

zazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Richiamati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Vista la determinazione dirigenziale dell'unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5-*bis* del 23 dicembre 2009, di approvazione delle risultanze della conferenza di servizi tenutasi a La Maddalena il 30 giugno 2009 per l'approvazione dei progetti definitivi relativi al grande evento del G8 a La Maddalena;

Visti la convenzione di concessione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3629/2007 e Mita Resort srl sottoscritta in data 9 giugno 2009 rep. 756 e il successivo atto aggiuntivo del 31 dicembre 2009 rep. n. 917;

Considerato che, al fine di garantire un corretto ed ordinato svolgimento della manifestazione velica, si rendeva necessario assicurare la piena efficienza della struttura turistico-alberghiera sorta nel complesso dell'ex arsenale militare di La Maddalena;

Visto che con nota n. 2987 del 4 maggio 2010 è stata convocata per il giorno 11 maggio 2010 presso il Comune di La Maddalena la conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessarie per l'ottenimento dei provvedimenti di agibilità e di utilizzazione delle strutture destinate ad attività turistico- alberghiere e della portualità nell'area dell'ex arsenale di La Maddalena;

Visti il resoconto verbale della riunione della medesima conferenza di servizi del giorno 11 maggio 2010, nonché quelli delle successive sessioni della stessa convocate con note prot. n. 654 del 1° febbraio 2011 e prot. n. 2998 del 13 aprile 2011, tenutesi rispettivamente in data 9 febbraio e 27 aprile 2011, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'ordine del giorno della conferenza di servizi, così come modificato nel corso della riunione tenutasi il 11 maggio 2011, avente ad oggetto:

1. autorizzazione varianti edilizie indicate negli elaborati progettuali;

2. autorizzazione localizzazione cabine elettriche non previste nel precedente master plan;

3. autorizzazione al posizionamento di deposito temporaneo dei rifiuti;

4. denuncia officina elettrica per gruppi elettrogeni;

5. autorizzazione al deposito di gasolio per gruppi elettrogeni di emergenza;

6. rilascio licenza gruppi elettrogeni;

7. rilascio licenza ascensori e montacarichi;

8. autorizzazione scarico in fogna dei liquami del resort e del porto;

9. rilascio certificato di agibilità;

10. rilascio licenza albergo e licenza gestione residenze turistico-alberghiere;

11. autorizzazione gestione bar e ristorante;

12. autorizzazione centro estetico;

13. autorizzazione sanitaria somministrazione cibi e bevande;

14. rilascio licenza negozi;

15. rilascio licenza tabacchi;

16. autorizzazione passi carrabili;

17. autorizzazione variante al piano degli ormeggi indicata negli elaborati progettuali;

18. concessione delle frequenze (VHF) da parte del Ministero delle comunicazioni;

19. approvazione piano generale dei rifiuti, comprensivo della vasca di raccolta di liquami delle barche.

Vista in particolare la sessione convocata per il giorno 27 aprile 2011, per discutere il seguente ordine del giorno:

Aggiornamento esiti conferenza di servizi dell'11 maggio 2010, con riferimento agli argomenti la cui trattazione è stata traslata alla conferenza di servizi da convocarsi da parte del Ministero dell'ambiente, come da risultanza della riunione convocata dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. DPC/CD/0000025 del 13 gennaio 2011 e tenutasi in data 26 gennaio 2011;

Presa d'atto della documentazione integrativa inerente gli argomenti trattati nella conferenza di Servizi del 11 maggio 2010 prodotta a cura della società Mita Resort S.r.l. il 9 febbraio 2011 e giorni successivi ed adozione delle conseguenti determinazioni;

Modifiche ed integrazioni dei dati previsionali e delle norme di attuazione del P.U.C. introdotte con la conferenza dei servizi del 30 giugno 2009, in adeguamento alle varianti progettuali delle opere approvate nella conferenza di servizi dell'11 maggio 2010;

Visto l'art. 12 dell'O.P.C.M. n. 3716 del 19 novembre 2008 che ha individuato l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, come sito d'interesse nazionale in deroga all'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni;

Considerato che in sede di conferenza si è ritenuto di stralciare tutti i punti che potessero avere profili di rilevanza ambientale, ed in particolare i punti 17 e 19 dell'ordine del giorno dell'11 maggio 2010, che saranno oggetto di trattazione in apposita conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente, competente in materia di S.I.N. (Sito di interesse nazionale);

Dato atto che il punto 15 dell'O.D.G. della conferenza dell'11 maggio (relativo alla licenza tabacchi) non è stato discusso per la mancata convocazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e che quindi è da intendersi stralciato;

Considerato che nell'ambito della sessione del 27 aprile 2011 e nei giorni a seguire, sono stati acquisiti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, allegati al verbale della conferenza medesima;

Decreta:

Art. 1.

La conferenza di servizi convocata con note n. 2987 del 4 maggio 2010, n. 654 del 1° febbraio 2011 e n. 2998 del 13 aprile 2011, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della OPCM 30 dicembre 2009, n. 3838, tenutasi nei giorni 11 maggio 2010, 9 febbraio e 27 aprile 2011 è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze dei verbali allegati e dei pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni ai sensi e per gli effetti del comma 9 art. 14-*ter* legge n. 241 del 7 agosto 1990 con il rispetto delle determinazioni e prescrizioni espresse nella sessione del 27 aprile 2011 nonché in quelle precedenti e di seguito elencate.

Comune di La Maddalena - Favorevole, a condizione che le attività produttive che insisteranno nell'area dell'ex arsenale siano sottoposte a valutazione da parte del comune attraverso la procedura DUAAP in capo al SUAP;

Comando militare marittimo autonomo della Sardegna in merito all'autorizzazione varianti edilizie indicate negli elaborati progettuali (punto 1 O.d.G. conferenza di servizi dell'11 maggio 2010 come modificato in sede di conferenza).

Favorevole, ad eccezione della parte relativa alle aree non sdemanializzate né dismesse dalla Marina militare ed, in particolare, della centrale elettrica, magazzino, stazione C.C.M.M. e comando A.S.B.

Capitaneria di Porto di La Maddalena in merito all'autorizzazione varianti edilizie indicate negli elaborati progettuali (punto 1 O.d.G. Conferenza di servizi 11 maggio 2010 come modificato in sede di conferenza).

Favorevole, ad esclusione delle aree su cui insiste l'alloggio di servizio in uso alla Capitaneria di Porto.

Ministero dello sviluppo economico in merito alla concessione delle frequenze VHF (punto 18 O.d.G. conferenza di servizi 11 maggio 2010 come modificato in sede di conferenza) favorevole, previa espressa richiesta al Ministero.

ASL Olbia - Favorevole a condizione:

che i vani destinati a manutenzione e sicurezza della stecca impianti lotto 4 siano derogabili ai senso del comma 2 e/o 3 dell'art. 65 decreto legislativo n. 81/2008 in quanto tali vani risultano previsti parzialmente interrati, in difformità a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo succitato;

che in sede di realizzazione la superficie finestrata apribile dei vani destinati ad area commerciale del capannone «ex rimessaggio», non indicata in progetto come R.A.I., non risulti di ampiezza inferiore a quella stabilita da regolamento edilizio del Comune di La Maddalena;

che la sala riunioni ipotizzata al primo piano del capannone «ex rimessaggio», la reception della S.p.a.-centro benessere, la cucina gourmet del lotto 5 edificio B e la cucina del lotto 5 edificio E, siano derogabili ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 con illuminazione e ventilazione artificiale, in quanto tali vani risultano previsti privi di illuminazione e ventilazione naturale diretta, in difformità a quanto stabilito dal succitato decreto legislativo riguardo i requisiti impiantistici minimi da garantirsi nei luoghi di lavoro.

Ministero B.A.C. direzione regionale in merito all'autorizzazione varianti edilizie indicate negli elaborati progettuali (punto 1 O.d.G. Conferenza di servizi 11 maggio 2010 come modificato in sede di conferenza) - Favorevole a condizione:

che venga variata la tipologia della pavimentazione del parcheggio (biostrato);

che si concordino con la soprintendenza le modifiche dei prospetti dei fabbricati esistenti sottoposti a tutela ai sensi del titolo II del decreto legislativo n. 42/2004 oltre ad altri aspetti degli interni oggetto di trasformazione e adeguamento funzionale.

Vigili del Fuoco in relazione a rilascio licenza gruppi elettrogeni (punto 6 O.d.G. conferenza di servizi 11 maggio 2010 come modificato in sede di conferenza) - Favorevole, a condizione che venga presentato un progetto conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998 Allegato 1.

Sono, altresì, da ritenersi qui integralmente richiamate le ulteriori determinazioni e le prescrizioni espresse in sede di conferenza.

Art. 2.

Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso, comunque denominato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, O.P.C.M. n. 3629/2007 richiamato dall'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3838/2009 inoltre il presente provvedimento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente alle aree consegnate alla Mita Resort, che per effetto, si intendono integrati e modificati in conformità al progetto approvato di cui all'elenco degli elaborati che rimangono depositati agli atti dell'ufficio del commissario.

Cagliari, 25 maggio 2011

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

11A07416

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa individuale M.D.M. di Mirano Ciro con sede in Livorno, gia assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 56 LI, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni rencanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno.

11A07687

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maagio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, dal 31 marzo 2011 è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14, del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Impresa: Lombardo Gianfranco con sede in Palermo, via Gustavo Roccella n. 52/L - assegnataria del marchio «255 PA».

11A07418

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidio medico chirurgico

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

decreto n. DGFDM-VII/ / 1166-2340-996-1171-3002 del

P3-TRIQUART 40 REG. N. 6806;

P3 ASEPTO LIQUIDO REG. N. 7846;

P3 NEO ASEPTO REG. N. 14860;

P3 HYPOCHLORAN SPEZIAL REG. N. 7620;

P3 DIX FORTE REG. N. 14682.

Motivo della revoca: rinuncia della società Ecolab S.r.l., con sede legale in Milano - Piazza Meda, 3 e sede fiscale in Agrate Brianza (MI) via Paracelso, 6 - codice fiscale 01309350062, titolare delle registrazioni.

11A07686

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Roma» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30.07.2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Roma» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Roma, il 14 del mese di aprile 2011, presso «Palatium» – Enoteca Regionale del Lazio, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 20 aprile 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROMA»

Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Roma» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«bianco»;

«rosso»;

«rosso riserva»;

«rosato»;

«Romanella» spumante;

«Malvasia puntinata»;

«Bellone».

La specificazione «classico» e consentita per i vini della zona di origine più antica indicata nell'ultimo comma dell'articolo 3, ad esclusione della tipologia Romanella «spumante».

Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Roma« è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dalla seguente composizione ampelografia:

Bianco e «Romanella» spumante:

Malvasia del Lazio non meno del 50%

Bellone, Bombino, Greco b., Trebbiano giallo, Trebbiano verde da soli o congiuntamente per almeno il 35%

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

Rosso, rosato:

Montepulciano non meno del 50%

Cesanese comune, Cesanese di Affile, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sirah da soli o congiuntamente per almeno il 35%

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

La denominazione di origine, «Roma», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Malvasia puntinata

Bellone

è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la denominazione «Roma», comprende l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti in provincia di Roma:

Affile, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colonna, Fiano Romano, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Manziana, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nemi, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo;

e parte dei seguenti comuni:

Artena per la sola isola amministrativa compresa tra il confine di Lariano, Velletri e la provincia di Roma/Latina;

Fiumicino ad esclusione dell'isola Sacra;

Roma ad esclusione dell'area interna al GRA e di quella compresa tra il tratto del GRA che in prossimità dell'incrocio con la via del Mare interseca il fiume Tevere e prosegue lungo il tracciato dello steso fino alla diramazione del «canale di porto» raggiungendo la costa tirrenica. Da questo punto si segue la costa in direzione sud raggiungendo il confine amministrativo del comune di Pomezia; si segue tale confine fino ad incrociare la via Laurentina; da questo incrocio si prosegue in direzione nord fino ad incrociare il GRA. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati all'art. 1 con la menzione «classico», comprende esclusivamente la parte del territorio del comune di Roma di cui sopra.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, anche per le tipologie con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati:

Bianco, Bellone, Malvasia puntinata, «Romanella» spumante: tonnellate 12.

Rosso e rosato: tonnellate 10.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione «Roma» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

11% per i vini bianchi;

11,5% per i vini rossi e rosati;

9,5% per i vini Romanella spumante.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e atti a conferire alle uve e ai vini caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, per i vigneti impiantati a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione, devono garantire un numero minimo di 3.000 ceppi per ettaro sul sesto d'impianto in coltura specializzata.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.

«La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, e spumantizzazione dei vini a denominazione di cui all'art.1, devono essere effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3, compreso il territorio del comune di Aprilia in provincia di Latina.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione; oltre il 75%

di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le tecniche di spumantizzazione per l'elaborazione della tipologia «Romanella spumante», sono quelle consentite per la categoria dei vini spumanti dalla legislazione vigente.

La tipologia «Roma» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1 novembre).

La tipologia «Roma» bianco, anche con le specificazioni di vitigno, e «Roma rosato» deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

La tipologia «Roma» rosso deve essere immessa in commercio non prima del 15 giugno dell'anno successivo alla vendemmia.

La tipologia «Romanella» spumante deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Roma» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Bianco - Classico bianco:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, etereo;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Bellone - Classico Bellone:

colore: giallo paglierino con talvolta riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, fine, gradevole;

sapore: secco, equilibrato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l

Malvasia puntinata - Classico Malvasia puntinata:

colore: giallo paglierino carico;

odore: caratteristico della varietà, gradevole;

sapore: secco, equilibrato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Rosso - Classico rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Rosso riserva - Classico rosso riserva

colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Rosato - Classico rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fine;

sapore: secco, fresco, fruttato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Romanella spumante:

spuma: fine e evanescente;

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino tenue;

odore: delicato, fine;

sapore: da brut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Roma» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, ad eccezione della tipologia spumante, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione del vino per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, deve figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve esclusa la tipologia spumante.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 1,500 litri.

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona.

Per i vini spumanti sono previsti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente.

11A07511

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione del commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società dei Gruppi Olcese e Iar Siltal.

Con decreto ministeriale 20 maggio 2011, il dott. Giovanni Morzenti è stato sospeso dall'incarico di commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società dei Gruppi Olcese e Iar Siltal.

11A07417

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: O.V.I.E. Srl, via Macanno n. 38/E - Rimini.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 maggio 2011.

11A07500

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: CTE Srl, via Monte Sabotino n. 12/b - Ponte San Nicolò (PD).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 maggio 2011.

11A07501

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale con il relativo decreto di approvazione del bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero.

Si rende noto che sul sito web istituzionale del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.gov.it è pubblicata la graduatoria finale con il relativo decreto di approvazione in data 8 giugno 2011, del «Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008» (terza scadenza - domande da presentarsi entro il 1° ottobre 2010), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2009.

11A07964

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorizzazione sanitaria all'utilizzo di nuove captazioni denominate W7, W12, W13, W14

Il direttore del servizio prevenzione, con determinazione n. 453/25 maggio 2011 ha autorizzato la Sarda Acque Minerali S.p.a. con fonti e stabilimento in Loc. Zinnigas, 09010 Siliqua (CA) e sede legale - Direzione, in via A. Gallus, 79 - 09047 Selargius (CA), all'utilizzo delle nuove captazioni denominate W7, W12, W13, W14, per l'emungimento delle acque minerali naturali denominate rispettivamente S. Angelo, San Giorgio, Levia, Pura in sostituzione delle preesistenti strutture, destinate alla dismissione.

11A07688

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-136) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.